

## **Regolamento della Commissione Regionale di Pastorale Giovanile e Vocazionale**

### **Art. 1 – Istituzione**

E' costituita dalla Conferenza Episcopale Triveneta (CET) la Commissione Regionale di Pastorale Giovanile.

### **Art. 2 – Natura e Finalità**

La Commissione Regionale di Pastorale Giovanile, alla luce della Parola di Dio e del Magistero della Chiesa, in accordo e per mandato della Conferenza Episcopale Triveneto, presenta i seguenti fini e compiti:

- § 1 Diventare, a livello regionale, occasione permanente di incontro, interscambio, stimolo e orientamento circa la Pastorale Giovanile per le diocesi del Triveneto, nel pieno rispetto dell'identità e delle modalità operative di ogni chiesa locale.
- § 2 Prestare costante attenzione pastorale ai problemi del mondo della pastorale giovanile, e farne oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali.
- § 3 Assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e le diverse forme di Pastorale Giovanile delle Diocesi e organizzazioni regionali, favorendo la maturazione e la formazione di un pensiero comune, per promuovere un'azione coordinata tra le varie Diocesi, nel rispetto delle singole specificità.
- § 4 Mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili – secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale giovanile, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità.
- § 5 Promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di pastorale giovanile che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale.
- § 6 Verificare e valutare le iniziative programmate.
- § 7 Approvare il bilancio consuntivo e preventivo proposto dalla Presidenza.

### **Art. 3 – Composizione**

La Commissione Regionale di Pastorale Giovanile è composta da:

- a) Vescovo Delegato della CET
- b) Direttori degli uffici diocesani di pastorale giovanile
- c) Altri componenti (come ad esempio un Delegato dell'Ispettorato Salesiano) possono essere cooptati o invitati alle singole riunioni (senza diritto di voto) per particolari competenze

### **Art. 3/bis – Sottocommissione per la Pastorale Vocazionale**

- § 1 E' costituito in seno alla Commissione Regionale per la Pastorale Giovanile il Centro Regionale Vocazioni.
- § 2 Il Centro Regionale Vocazioni presenta le seguenti finalità:

- a) prestare costante attenzione ai problemi del mondo della pastorale vocazionale in dialogo con la pastorale giovanile e familiare, facendone oggetto di studio per individuare le problematiche comuni e così assistere i Vescovi e la CET nelle loro responsabilità pastorali;
- b) assicurare un momento regionale di confronto, corresponsabilità e orientamento fra i diversi Uffici Diocesani e i diversi operatori ecclesiale impegnati nella e per la pastorale vocazionale in modo da promuovere, nel rispetto delle singole specificità, una prospettiva di pastorale vocazionale unitaria:
- c) mantenere aperto il dialogo e la collaborazione tra gli organismi ecclesiali della regione e quelli civili – secondo le modalità appropriate - che abbiano un riferimento a problemi inerenti alla pastorale vocazionale, nel rispetto dei diversi ambiti e finalità;
- d) promuovere, con il consenso della C.E.T., alcune iniziative di pastorale vocazionale che, per loro natura, richiedano un ambito interdiocesano o regionale;
- e) verificare e valutare le iniziative programmate.

§ 3 La Commissione Regionale di pastorale vocazionale è composta da un Vescovo Delegato della CET, dai direttori (o un loro rappresentante) dell'ufficio di pastorale vocazionale (CDV), e dove possibile da un altro membro della commissione stessa, di ciascuna diocesi della regione conciliare. La Sottocommissione si organizza eleggendo il Responsabile e il Segretario secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16 del presente Regolamento, sentito il Responsabile della Commissione per la Pastorale Giovanile. Il Responsabile tiene in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e con il Responsabile della Commissione per la Pastorale Giovanile.

§ 4 Per la validità delle riunioni, le votazioni, le elezioni e la durata dei mandati del Responsabile e del Segretario, le questioni economiche e le pubblicazioni di documenti, dichiarazioni e comunicati stampa valgono gli artt. 10-14-15-16-17-18-19 del presente Regolamento.

#### **Art. 4 – Organizzazione**

La Commissione Regionale, presieduta dal Vescovo Delegato, si organizza eleggendo, secondo le modalità indicate agli artt. 14 e 16:

- a) il Responsabile
- b) il Segretario

#### **Art. 5 – Presidente**

La Commissione Regionale è presieduta da un Vescovo Delegato eletto dalla Conferenza Episcopale Triveneto *ad quinquennium*.

#### **Art. 6 – Compiti del Responsabile**

I compiti del Responsabile della Commissione Regionale – che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti della Commissione, e per i quali il Responsabile potrà avvalersi della collaborazione di altri membri della Commissione – sono:

§ 1 Tenere in via ordinaria i rapporti con il Vescovo Delegato e, per suo tramite, con la Conferenza Episcopale Triveneto e la Segreteria CET.

§ 2 Convocare la Commissione, su mandato del Vescovo Delegato Presidente, e presiederne i lavori in assenza del Presidente stesso.

- § 3 Provvedere alle esigenze di informazione e di comunicazione interna della Commissione, e a quanto si riferisce all'organizzazione della sua attività.
- § 4 Coordinare la realizzazione delle iniziative pastorali regionali previste all'art. 2 § 5.
- § 5 Tenere i contatti con gli organismi regionali previsti all'art. 2 §§ 3-4.
- § 6 Tenere i rapporti, a nome della CET, con gli Organismi della CEI per la pastorale giovanile e con l'Ufficio Nazionale di pastorale giovanile della C.E.I., per quanto riguarda l'attività regionale.

#### **Art. 7 – Compiti del Segretario**

I compiti del Segretario della Commissione Regionale - che verranno svolti in accordo con il Vescovo Delegato e secondo gli orientamenti del Responsabile della Commissione – sono:

- provvedere alla stesura e alla diffusione ai membri e alla Segreteria CET dei verbali
- tenere aggiornato ed in ordine l'archivio
- provvedere alla spedizione delle convocazioni

#### **Art. 8 – Presidenza: composizione e finalità**

Il Vescovo Delegato, il Responsabile e il Segretario costituiscono la Presidenza della Commissione Regionale.

La Presidenza, il cui ruolo è primariamente di tipo organizzativo ed esecutivo, viene convocata secondo le esigenze allo scopo di:

- fissare l'ordine del giorno delle riunioni plenarie
- predisporre il lavoro ed eseguire le indicazioni della Commissione
- adottare azioni che rivestono carattere di urgenza
- curare le relazioni pubbliche e ogni provvedimento reso necessario dalla vita e dallo sviluppo della Commissione

In assenza del Vescovo Delegato presiede i lavori dell'incontro il Responsabile.

#### **Art. 9 – Convocazione della Commissione**

Circa la convocazione della Commissione Regionale per la pastorale giovanile, viene stabilito quanto segue:

- § 1 La Commissione viene convocata dal Responsabile ordinariamente almeno tre/quattro volte all'anno, nelle forme previste dall'art. 9 § 2, e con un calendario annuale convenuto.
- § 2 L'ordine del giorno degli incontri viene formulato su proposta della Commissione o del Vescovo Delegato Presidente. L'ordine del giorno deve avere comunque l'approvazione della Presidenza, e deve essere comunicato ai membri della Commissione con un anticipo di almeno quindici giorni (salvo casi di emergenza o di forza maggiore).
- § 3 Altre convocazioni, dovute ad esigenze particolari o a motivi di urgenza, possono essere stabilite dalla maggioranza dei membri della Commissione o dalla Presidenza e comunque sempre con il consenso del Vescovo Delegato.

#### **Art. 10 – Validità delle riunioni**

Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale, è richiesta la presenza effettiva dei due terzi delle Diocesi.

### **Art. 11 – Membri della Commissione**

I membri della Commissione Regionale sono tenuti a partecipare alle riunioni programmate e a offrire tutto il proprio apporto nella messa in atto delle finalità della Commissione stessa.

Nel caso in cui un membro della Commissione sia assente in maniera ingiustificata per tre volte, sarà avvertito che può essere sostituito per cooptazione di un'altra persona o per presentazione da parte del Vescovo della Diocesi che rappresentava.

### **Art. 12 – Rapporti con la CET**

§ 1 La Commissione si impegna a mantenere un dialogo costante con la Conferenza Episcopale Triveneta, alla quale, tramite il Vescovo Delegato, presenta problemi e istanze e dalla quale accoglie scelte e indicazioni pastorali.

§ 2 Sarà premura del Segretario di inviare regolarmente alla Segreteria della CET sia l'ordine del giorno delle riunioni, sia i verbali approvati delle stesse (corredati da copia di tutta la documentazione prodotta dalla Commissione).

### **Art. 13 – Rapporti con le Diocesi**

La Commissione Regionale, essendo un ambito di coordinamento, confronto e scambio, rispetta l'autonomia, la specificità e le decisioni delle singole Diocesi, offrendo al contempo ad esse tutto l'aiuto auspicato.

### **Art. 14 – Elezione e nomina del Responsabile**

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale viene nominato dalla Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di una terna di candidati designati dalla Commissione stessa.

§ 2 I tre candidati da presentare alla CET sono eletti con scrutinio segreto. Sono proposti alla CET i primi tre nominativi che hanno guadagnato il maggior numero di voti. L'elezione è valida se sussistono i requisiti di cui all'art. 10.

§ 3 Hanno diritto di voto tutti i membri in carica della Commissione.

### **Art. 15 – Durata del mandato del Responsabile**

§ 1 Il Responsabile della Commissione Regionale dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile per due mandati consecutivi.

§ 2 Nel caso in cui il Responsabile debba lasciare il suo servizio prima della scadenza del mandato per cause giustificate, deve darne comunicazione scritta alla Conferenza Episcopale Triveneto. Si provvederà inoltre ad organizzare immediatamente nuove elezioni per individuare una nuova terna di candidati da presentare alla CET per la nomina del suo successore. Il nuovo Responsabile eserciterà il suo compito fino alla scadenza del mandato triennale del Responsabile precedente, dopodichè si provvederà a nuova votazione.

### **Art. 16 – Elezione del Segretario e durata del suo mandato**

- § 1 Il Segretario della Commissione Regionale è votato a scrutinio segreto. Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei consensi.
- § 3 Il Segretario dura in carica tre anni e il suo mandato è rinnovabile per non oltre tre mandati consecutivi.

### **Art. 17 – Votazioni**

In caso di votazione ogni Diocesi ha diritto ad un voto. La decisione è presa a maggioranza semplice dei votanti, tenendo conto dei requisiti di cui all'art. 10.  
Quando una decisione concerne l'elezione di una persona, si procede con voto segreto.

### **Art. 18 – Finanziamenti, bilanci e questioni economiche**

- § 1 Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione Regionale sono a carico degli stessi membri e parzialmente della Conferenza Episcopale Triveneto, dietro presentazione di un preventivo di spesa che deve essere approvato dalla CET.
- § 2 L'esercizio finanziario della Commissione inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- § 3 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un preventivo di spesa – relativo all'anno solare successivo – entro la fine del mese di ottobre.
- § 4 La Commissione Regionale presenta ogni anno alla CET un consuntivo di spesa – relativo all'anno solare precedente – entro la fine del mese di febbraio. Tale consuntivo deve essere corredato dai documenti di spesa e dalle pezze giustificative delle spese sostenute, documenti che vanno controfirmati dal Vescovo Delegato.
- § 5 Eventuali spese straordinarie non preventivate, se a carico della CET, vanno autorizzate dalla CET stessa.

### **Art. 19 – Pubblicazione di documenti, dichiarazioni, comunicati stampa.**

- § 1 Documenti e Note pastorali prodotte dalla Commissione Regionale e che interessano la Regione Conciliare sono rese pubbliche di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e devono ricevere il consenso dalla CET.
- § 2 Dichiarazioni occasionali e comunicati stampa della Commissione Regionale sono resi pubblici di intesa con il Vescovo Delegato e il Responsabile e sono, di norma, approvati dal Presidente o dal Segretario della CET.
- § 3 Per quanto riguarda le spese di pubblicazione dei documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, esse devono essere autorizzate secondo quanto indicato all'art. 18 §§ 1, 3 e 5.

### **Art. 20 – Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche, integrazioni o aggiornamenti del presente Regolamento, devono essere approvate dalla Conferenza Episcopale Triveneto.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

Per quanto qui non è indicato, si fa riferimento alle norme proprie della CEI e a quelle generali del diritto canonico e del diritto civile.

Zelarino, 29 settembre 2009